

PROPOSTA

NUOVO REGOLAMENTO

in base a Delega della Assemblea dei Soci, sulla base di principii e criteri direttivi

1.- Storia. Il Tribunale di Roma (decreto n. RG. n. 7756/2016-1 del 27.12.2016), constatata la decadenza di tutti gli organi (compreso il Consiglio Nazionale, organo elettivo di secondo grado, abilitato alla convocazione del congresso e ad approvare il relativo regolamento congressuale), nonchè constatata la decadenza delle Sezioni locali (regionali, provinciali, comunali), dispose (in deroga allo Statuto) la convocazione della **assemblea nazionale dei soci** (organo sovrano, di primo grado) per provvedere alla nomina degli organi elettivi decaduti.

La Assemblea soci, il 25/26 febb, 2017:

- sentita la "proposta" del prof. Nino Luciani, di mettere in votazione la seguente norma: **"In via transitoria, tutte le modifiche di statuto, che rendono attuabili la ricostituzione degli organi medesimi, sono di competenza della assemblea"**,

- approvò la seguente delibera: "La decisione, a proposito della proposta di Luciani, sarà ripresa in considerazione nella prossima assemblea dei soci".

Successivamente (14 giugno 2018), in analogia al tribunale, l' Assemblea dei Soci (in deroga allo Statuto, che demanda al Consiglio Nazione l'approvazione del Regolamento Congressuale) approvò, in via transitoria, il Regolamento congressuale, perchè necessario per convocare il congresso (poi convocato il 18 ott, 2018).

Successivamente, il 12 ott. 2019, l'Assemblea dei soci :

-ha dichiarato nullo il XIX congresso del 14 ott. 2018, causa gravi irregolarità procedurali del congresso medesimo:

- e disposto di ri-fare il congresso e dato delega al prof. Luciani di fare un nuovo Regolamento congressuale, sulla base di principii e criteri direttivi.

Ultimamente, il prof. Luciani ha fatto un nuovo regolamento in base alla delega.

Regolamento congressuale A	Regolamento congressuale B
2.- Regolamento congressuale del Presidente, per delega della Assemblea dei soci. Art. 1- Vista la delega della Assemblea dei soci al Presidente ad interim, con principii e criteri direttivi, è emanato il seguente Regolamento. Il Congresso nazionale della Democrazia Cristiana si svolgerà a Roma in giorno fissato dal Presidente ad interim , dopo i congressi locali, come da delibera dell'assemblea dei soci in data 12 ott. 2019. L'avviso di convocazione è disposto dal Coordinatore della Regione (uno o più coordinatori, una o più Regioni), con lettera ai soci nelle Province della Regione, ai sensi dell'art. 8 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e, per loro, dal Presidente ad Interim. I seggi di votazione sono istituiti nel capoluogo della Regione (o in altro luogo idoneo indicato dal Coordinatore Regionale). Il voto è espresso di persona, al seggio, oppure per posta cartacea o per posta elettronica presso un indirizzo indicato dal Coordinatore Regionale. Il voto va scritto in modo palese su apposito riquadro della lettera di convocazione.	2.- Regolamento congressuale del Presidente, per delega della Assemblea dei soci. Art. 1- Vista la delega della Assemblea dei Soci, del 12 ott. 2019, al Presidente Nazionale, di fare un nuovo Regolamento per il XIX congresso, sulla base di principii e criteri direttivi, finalizzati a sanare i punti più vulnerabili della applicazione di quello vigente, (ad abundantiam) è proposta a ratifica della Assemblea dei soci, il presente regolamento. - Vista, inoltre, delibera della Assemblea dei soci del 25/26 feb. 2017, di posporre ad una successiva Assemblea dei soci alcune norme transitorie, in deroga allo Statuto e precisamente la seguente : "In via transitoria, preso atto della decadenza di tutti gli Organi del partito (a far tempo dal 1994), la Assemblea dei soci avoca a se stessa le competenze del Congresso in materia di nomina del Consiglio Nazionale, e di modifica di Statuto, che rendono attuabili la immediata ricostituzione degli organi medesimi". Su questa base l'Assemblea di soci si costituisce come Assemblea Congressuale. Il voto è espresso di persona, al seggio.

E' ammessa la delega, ai sensi dell'art. 8 delle Disposizioni di attuazione del codice civile in apposito spazio della lettera di avviso. Sono ammessi 4 voti di preferenza. Sono votabili i candidati di liste e ogni altro socio della provincia . Art. 2. Sono elettori ed eleggibili i soci ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento autorizzativo del giudice Romano e integrati con la delibera assembleare del 26 febbraio 2017 e inoltre i due soci ammessi dalla assemblea dei soci del 12 ott. 2019. Art. 3 <i>Il Segretario politico è eletto dalla Assemblea Congressuale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.</i> <i>In prima votazione sono proposti con voto segreto i nomi dei candidati (indicando un nome in apposita scheda), e infine viene fatta una graduatoria in ordine decrescente.</i> <i>Sono candidati a Segretario Politico i primi tre che, in caso di accettazione, propongono un programma economico-sociale e di eventuali alleanze politiche. Qualora uno o più dei tre non accetti, vi subentrano altri in ordine decrescente</i> <i>In seconda votazione si sceglie uno tra i tre candidati ammessi.</i> <i>In terza votazione, se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si fa il ballottaggio tra i primi due.</i> <i>Ogni candidato dichiara il collegamento con una o più liste dei candidati alla elezione dei membri del Consiglio Nazionale.</i> Art. 4- A livello provinciale, la rappresentanza è costituita da tutti i votati, come delegati, a condizione che accettino la nomina e siano soci della propria provincia. Al termine, per ogni provincia, viene fatto lo spoglio e sono scritti i nomi votati, per ordine decrescente di voti. La somma dei delegati di tutte della province della Regione è la base di riferimento per calcolare il numero dei delegati regionali al congresso nazionale A livello regionale, il numero dei rappresentanti è calcolata ripartendo il totale 80 (identico al numero dei membri del Consiglio Nazionale) in modo proporzionale al numero totale dei delegati provinciali nella regione. È comunque garantito un delegato per ogni provincia con almeno un iscritto; e per ogni regione con almeno un iscritto, sottraendolo alle regioni con più delegati e comunque d'intesa con il coordinatore regionale. A parità di voti verrà eletto il più anziano di età.	E' ammessa la delega, ai sensi dell'art. 8 delle Disposizioni di attuazione del codice civile in apposito spazio della lettera di avviso. Sono ammessi 4 voti di preferenza. Sono votabili i candidati di liste e ogni altro socio della provincia, compreso il votare se stesso. Art. 2 – Sono elettori ed eleggibili i soci ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento autorizzativo del giudice Romano e integrati con la delibera assembleare del 26 febbraio 2017 e inoltre i due soci ammessi dalla assemblea dei soci del 12 ott. 2019; Art. 3 <i>Il Segretario politico è eletto dalla Assemblea Congressuale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti.</i> <i>In prima votazione sono proposti con voto segreto i nomi dei candidati (indicando un nome in apposita scheda), e infine viene fatta una graduatoria in ordine decrescente.</i> <i>Sono candidati a Segretario Politico i primi tre che, in caso di accettazione, propongono un programma economico-sociale e di eventuali alleanze politiche. Qualora uno o più dei tre non accetti, vi subentrano altri in ordine decrescente</i> <i>In seconda votazione si sceglie uno tra i tre candidati ammessi.</i> <i>In terza votazione, se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si fa il ballottaggio tra i primi due.</i> <i>Ogni candidato dichiara il collegamento con una o più liste dei candidati alla elezione dei membri del Consiglio Nazionale.</i> 4.- I Consiglieri nazionali (totale 80, identicamente al numero dei membri del CN)) sono eletti dalla Assemblea dei soci, costituita in Assemblea Congressuale, con voto segreto sulla base di liste concorrenti e con riparto proporzionale dei seggi. A livello regionale, il numero dei rappresentanti è attribuito ripartendo il totale nazionale 80 in modo proporzionale alla popolazione regionale. A livello di Consiglio Nazionale, i Consiglieri nazionali sono eletti dai partecipanti al Congresso nazionale con voto segreto sulla base di liste rigide, concorrenti e con riparto proporzionale dei seggi. La lista è accettata se contiene almeno un candidato socio in 3 Regioni Il voto è espresso al seggio unico nazionale all'interno della Assemblea dei soci, costituita in
--	---

Nei verbali dei seggi dovranno essere scritti i nomi dei soci partecipanti e i rispettivi voti, con l'annotazione degli estremi del documento di identità. Al termine delle votazioni in tutte le Province, i Coordinatori regionali trasmettono i verbali al Presidente ad interim, che d'intesa con loro fa l'individuazione dei delegati di ogni regione, sulla base della graduatoria dei voti. A parità di voti, passa il più anziano	assemblea congressuale. Esso è espresso di persona, oppure per delega comunicata per posta cartacea o per posta elettronica a un socio partecipante. Sono ammesse fino ad un massimo di 10 deleghe alla medesima persona votante. I posti sono ripartiti tra le liste, in proporzione ai voti riportati. Dentro la lista i posti sono assegnati per ordine di presentazione. Al termine, d'intesa tra i Coordinatori Regionali interessati, è ammesso un riequilibrio tra le Regioni, per garantire almeno un Consigliere Nazionale a tutte le Regioni, se vi è almeno un socio e possibilmente in ogni Provincia . In Consiglio Nazionale sono ammessi due gruppi. Le liste collegate con il Segretario eletto costituiscono il gruppo di maggioranza. Tutte le altre costituiscono il gruppo di minoranza.
Art. 5. Per la migliore organizzazione della elezione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale nomina un Coordinatori per ognuna delle Regioni (o per gruppi di Regioni), con riserva di potere sostitutivo (da parte del Presidente), in caso di inadempienze o ritardi	Art. 5. Per la migliore organizzazione della elezione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale nomina un Coordinatori per ognuna delle Regioni (o per gruppi di Regioni), con riserva di potere sostitutivo (da parte del Presidente), in caso di inadempienze o ritardi.
Art. 6. Presso ogni seggio e, comunque, presso il sito web della Assemblea dei soci (www.democraziacristianastorica.it) è reso disponibile l'elenco dei soci, ripartiti per Regioni, in ordine alfabetico, sotto il nome SOCI DC per REGIONI . Ai fini della partecipazione alla assemblea congressuale, tutti i soci sono avvisati dal Presidente Nazionale con lettera a domicilio, secondo l'art. 8 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e per posta elettronica.	Art. 6. Presso ogni seggio e, comunque, presso il sito web della Assemblea dei soci (www.democraziacristianastorica.it) è reso disponibile l'elenco dei soci, ripartiti per Regioni, in ordine alfabetico, sotto il nome SOCI DC per REGIONI . Ai fini della partecipazione alla assemblea congressuale, tutti i soci sono avvisati dal Presidente Nazionale con lettera a domicilio, secondo l'art. 8 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e per posta elettronica.

REGOLAMENTO GRASSI (precedente congresso, 14 ott. 2018)

Art. 1. Il Congresso nazionale della Democrazia Cristiana si svolgerà a Roma il 29 settembre 2018, come previsto dalla delibera votata dall'assemblea dei soci in data 16 giugno 2018. Gli adempimenti e le modalità organizzative saranno comunicate ai delegati e pubblicate sul sito del Partito.

Art. 2. Sono elettori ed eleggibili nelle assemblee provinciali, i soci iscritti alla Democrazia Cristiana nel '92-'93 e che sono ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento autorizzativo del giudice Romano e integrati con la delibera assembleare del 26 febbraio 2017.

Art. 3. Il Segretario politico è eletto dal Congresso a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. I Consiglieri nazionali sono eletti dal Congresso nazionale con voto segreto su liste rigide, concorrenti e con riparto proporzionale dei seggi.

Art. 4. La rappresentanza a livello provinciale è fissata in un delegato ogni cinque iscritti o frazione uguale o superiore a tre. A livello regionale la rappresentanza è fissata in un delegato ogni tre o frazione uguale o superiore a due. È comunque garantito un delegato per ogni provincia e regione con almeno un iscritto. A parità di voti verrà eletto il più anziano di età. Nei casi di partecipazione alle assemblee inferiore al cinquanta per cento. La rappresentanza sarà calcolata sul numero effettivo dei votanti. Nei verbali delle assemblee dovrà essere elencata nominativamente la partecipazione dei soci e dei delegati con l'annotazione degli estremi del documento di identità.

Art. 5. Il Presidente Nazionale nominerà cinque coordinatori a livello interregionale, riferiti alle circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo. Questi predisporranno un programma di assemblee degli iscritti per le assemblee provinciali e regionali che garantiscano la elezione dei delegati provinciali e regionali in preparazione del Congresso nazionale. Ogni coordinatore, personalmente o tramite un suo delegato, garantirà tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento dei congressi provinciali e regionali nelle circoscrizioni di pertinenza.

Art. 6. Il Presidente Nazionale nominerà un comitato di coordinamento nazionale che curerà e vigilerà sugli adempimenti preparatori del Congresso nazionale.